TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Letta richiesta di parere pervenuta da parte del Sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 26.03.2009 avente ad oggetto "*l'ascrivibilità nel Registro delle Imprese della costituzione di un fondo patrimoniale su quote di s.r.l.*";
letta la documentazione ad essa allegata,

OSSERVA

La questione sollevata appare controversa, in difetto di chiara regolamentazione legislativa ed in presenza di sporadiche pronunce giurisprudenziali, contraddittorie;
in limine va rilevato che il richiesto parere ha valenza meramente interna all'organo amministrativo, non potendo, al contrario di qualsivoglia provvedimento di volontaria giurisdizione, avere vigenza *extra ordinem;*
è noto che l'iscrizione del vincolo del fondo patrimoniale, previsto dall'articolo 167 c.c., produce effetti reali e richiede l'intervento del notaio per una maggiore e migliore tutela dei diritti dei terzi;
come tale, attesa la pacifica natura giuridica dell'istituto in commento, evidente appare l'opportunità di procedere all'iscrizione dei vincoli reali sulle quote di società a responsabilità limitata, allo scopo di assicurare il raggiungimento del fine, proprio e precipuo del Registro delle Imprese, di trasparenza e pubblicità, connaturato nella ratio istitutiva dell'organo medesimo;
premessa quindi la differente natura dei fini di pubblicità dell'atto (l'art. 162 c.c. prevede, infatti, l'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio per l'opponibilità ai terzi), la quota di

s.r.l. può annoverarsi tra i beni mobili, potendo formare oggetto di diritti, le cui vicende traslative e costitutive sono state inserite in un meccanismo di pubblicità legale a partire dall'entrare in vigore della L. 310/93;

tanto ha assunto maggior rilievo, a seguito della riforma del diritto societario, che ha espressamente sancito la possibilità che la quota di s.r.l. possa essere oggetto di sequestro, pegno ed usufrutto, con l'apposizione di vincoli di destinazione;

resta tuttavia da superare il problema relativo all'inammissibilità di deroghe al principio di tipicità delle iscrizioni, strettamente correlato a quello della corretta individuazione del soggetto legittimato a richiedere, ove ammissibile, l'iscrizione di tale tipo di vincolo;

alla luce di quanto sin qui esposto e dei principi generali dell'ordinamento sottesi (carattere tipico del sistema di pubblicità d'impresa, funzionale e coerente con l'efficacia prevalentemente dichiarativa della pubblicità stessa, unitamente al principio della certezza della veicolazione dei diritti in relazione alla tutela dei terzi), nell'ipotesi in commento, eccezionalmente, può ritenersi ammissibile, l'estensione in via analogica, del procedimento dettato per i trasferimenti di proprietà delle quote a quegli atti che, da un lato impongono limiti alla disponibilità del bene da parte del titolare (come nel caso di specie) talmente incisivi da consentire la limitazione della gestione dell'impresa sociale mentre, dall'altro, richiedono l'intervento responsabile del notaio, pubblico ufficiale a ciò preposto;

quindi, in conclusione, può ritenersi ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale su quote di s.r.l., alla cui iscrizione dovrà procedere il notaio rogante.

Tanto in evasione alla richiesta di parere in epigrafe indica.

Si comunichi.

Bari, 31.03.2009

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dr. Michele MONTELEONE